CITTÀ DI VERBANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10 aprile 2019

Indice

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - DEFINIZIONI

Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 - BENEFICIARI

Art. 6 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 7 -CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 8 - PROGRAMMAZIONE

Art. 9 - CONTRIBUTI ORDINARI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 10 - CONTRIBUTI STRAORDINARI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 - SPESE AMMISSIBILI

Art. 13 - SPESE NON AMMISSIBILI

Art. 14 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 15 - CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Art. 16 - CONFLITTO DI INTERESSE

Art. 17 - DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Art. 19 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 20 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48 dello Statuto Comunale (Attività delle associazioni), i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione comunale deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed Enti pubblici e privati senza fini di lucro.

ART. 2 - FINALITA'

1.Il Comune di Verbania, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto comunale e del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell''art. 118, comma 4 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione comunale a favore della collettività, in virtù del sopracitato principio di sussidiarietà orizzontale.
Si possono distinguere in:
Contributi a carattere ordinario:
- sono diretti a sostenere iniziative periodiche o continuative legate ad eventi ricorrenti per le quali l'Amministrazione comunale si fa carico di una parte dei costi o per intero ritenendole meritevoli di sostegno pubblico in quanto di interesse della collettività.

Contributi a carattere straordinario:
- l'Amministrazione comunale si fa carico di una parte dei costi o per intero della realizzazione di una manifestazione o iniziativa, ritenuta meritevole di sostegno pubblico in quanto di interesse della collettività, limitata nel tempo o occasionale, organizzata dall'Associazione o da altro beneficiario che rivolga istanza per ottenere il beneficio economico.

Vantaggio economico:
- l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa. A solo titolo esemplificativo:

servizio di stamperia, uso saltuario di sale e locali comunali, uso di materiale e attrezzature di proprietà comunale.

ART. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. Il regolamento disciplina la concessione di contributi e vantaggi economici per i seguenti settori d'attività:
a) culturali, educative e sociali;
b) sportive, ricreative e del tempo libero;
c) promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
d) protezione civile;
e) tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
f) riuso e riciclo di beni mobili.

ART. 5 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i soggetti di seguito indicati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere, a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
c) associazioni e fondazioni riconosciute (con personalità giuridica) che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati purchè in possesso di Statuto e atto costitutivo, fiscalmente registrate e che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
e) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alle lettere precedenti, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi le persone fisiche e le associazioni temporanee costituite da persone fisiche.
3. Il contributo può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus, operanti nel territorio comunale. I contributi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative sportive devono essere finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione sportiva e a quella educativa dei giovani.
4. Le società (anche con scopo di lucro) che curano in via esclusiva la pratica dello sport professionistico possono beneficiare di contributi straordinari e/o vantaggi economici esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Verbania e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione a condizione che sia presentata a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti per la comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione comunale e la

comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.
5. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici i partiti o movimenti politici, i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, organizzazioni sindacali, i soggetti il cui rappresentante legale sia anche incaricato di funzioni di amministratore, dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Verbania o le ha svolte negli ultimi tre anni.

ART. 6 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina e non si applica alle seguenti fattispecie:
a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune è socio.
b) alle somme, comunque qualificate, erogate a titolo di corrispettivo per prestazioni contrattuali o di rimborso spese;
c) ai contributi e vantaggi economici destinati alle scuole per funzioni istituzionali;
d) alle quote associative;
e) alle forme di sostegno a persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area socio-assistenziale (sussidi);
f) interventi straordinari volti a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie (ausili finanziari);
2. Le norme del presente regolamento non si applicano alle richieste di Patrocinio; il Patrocinio consiste in un'adesione "simbolica" e non materiale, un attestato di apprezzamento di carattere non patrimoniale, un sostegno con associazione di immagine a favore di iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli, meglio indicate nella specifica direttiva da approvarsi con atto di indirizzo della Giunta Comunale.
3. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizione dettate dall'atto di indirizzo coordinate con le norme del presente regolamento.

ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. I contributi e vantaggi economici possono essere attribuiti esclusivamente per attività senza scopo di lucro (fatto salvo quanto previsto all'art 5 del presente regolamento) e sono vincolati all'esclusivo utilizzo da parte del beneficiario per le finalità dichiarate.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune all'iniziativa. A questo scopo tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Verbania" E' invece fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi i cui è anche concesso il patrocinio comunale. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi per l'anno successivo.
3. I beneficiari devono impiegare nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
4. I beneficiari devono inoltre utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e

all’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle iniziative beneficiarie di contributi e/o vantaggi economici.
6. L’accesso del pubblico alle iniziative è consentito sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell’eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Comunale o Provinciale per i locali di pubblico spettacolo o da altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni correlate all’iniziativa, dovrà essere trasmessa agli uffici comunali prima dello svolgimento dell’evento.
7. I beneficiari devono assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell’iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
8. Il contributo non può essere concesso o incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano, né può essere concesso o incrementato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
9. L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
10. I contributi disciplinati dal presente regolamento non costituiscono esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
11. La concessione di contributi e/o vantaggi economici non costituisce esonero dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono stanziate annualmente nel Bilancio di previsione; ai fini della predisposizione della bozza di Bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio in fase di approvazione, l’importo complessivo dei contributi suddivisi in contributi ordinari e straordinari, sia in parte corrente che in conto capitale e l’ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento dovranno restare nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 9 - CONTRIBUTI ORDINARI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Entro 30 giorni dall’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, gli uffici comunali competenti per materia individuano e pubblicizzano appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo ordinario.
2. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:
a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante codice fiscale o partita IVA;
b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale e non oggetto di modifiche;
c) programma delle iniziative che s' intendono svolgere.
Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire e i dati ed elementi necessari per procedere all'attribuzione dei punteggi come indicati nelle sottostanti tabelle dei criteri di valutazione;
d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa (al lordo dell'IVA, ove la stessa sia indeducibile), compreso l'importo che si intende chiedere come contributo;
e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
h) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione in qualità di soci; per le associazioni sportive, il numero dei tesserati o degli iscritti;
i) dichiarazione sulla disciplina fiscale applicabile ai contributi ricevuti in ragione della natura dell'ente;
l) dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'ente e non a quello commerciale, se presente anche tale attività nello Statuto;
m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
n) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
o) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente per materia provvede all'istruttoria delle domande e all'attribuzione dei punteggi secondo le seguenti tabelle recanti i criteri di valutazione e punteggi.

Criteri di valutazione per l'erogazione di contributi per attività culturali, di spettacolo, di volontariato, di promozione sociale, ecc

Criteri di valutazione e descrizione	**Ripartizione e parametri**	**Punteggio**
Anni di attività	Più di 10 anni Tra i 9 e i 5 anni Meno di 5 anni	Punti 5 Punti 3 Punti 2

Collaborazione con altri Enti, con altre associazioni, comitati e gruppi per la realizzazione dell'evento	Con almeno 2 associazioni del territorio Con almeno 1 associazione del territorio Con associazioni presenti in altri territori Con nessuna associazione	Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 0
Numero di attività di promozione svolte nel territorio comunale negli ultimi tre anni	Più di 8 Da 4 a 7 Da 1 a 3 Nessuna	Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 0
Rilevanza e originalità e creatività nell'organizzazione nella proposizione di eventi e manifestazioni sinora non realizzate	Presentazione di 2 o più eventi nuovi Presentazione di 1 evento nuovo Nessun nuovo evento	Punti 5 Punti 3 Punti 0
Gratuità di accesso alle attività organizzate	Accesso gratuito Accesso con richiesta di offerta Accesso a pagamento	Punti 5 Punti 3 Punti 1
Finanziamenti ottenuti da altri Enti pubblici e/o privati	Nessun sostegno ricevuto Fino a 5.000 € Sopra ai 5.000 €	Punti 5 Punti 3 Punti 1

Le iniziative che totalizzano meno di 10 punti non hanno diritto ad accedere alla concessione del contributo.

Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività sportiva.

Criteri di valutazione e descrizione	**Ripartizione e parametri**	**Punteggio**
Anni di attività	Più di 10 anni Tra i 9 e i 5 anni Meno di 5 anni	Punti 5 Punti 3 Punti 2
N° di atleti, di età inferiore a 16 anni, tesserati o iscritti nell'anno di riferimento risultanti da certificazioni rilasciate dalle	Più di 100 Da 60 a 99 Da 30 a 59 meno di 30	Punti 6 Punti 4 Punti 2 Punti 1

associazioni/federazioni sportive		
Numero di campionati, tornei, manifestazioni e rassegne svolte negli ultimi 3 anni	Più di 10 Tra 9 e 5 Meno di 5	Punti 5 Punti 3 Punti 1
Finanziamenti ottenuti da altri Enti pubblici e/o privati	Nessun sostegno ricevuto Fino a 5.000 € Sopra ai 5.000 €	Punti 5 Punti 3 Punti 1

Le iniziative che totalizzano meno di 7 punti non hanno diritto ad accedere alla concessione del contributo.

5. L'ufficio competente dell'istruttoria può richiedere in qualsiasi momento integrazioni alla documentazione necessaria ai fini del procedimento. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte degli uffici comunali, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il medesimo ufficio a conclusione dell'istruttoria provvede a stilare apposita graduatoria dei punteggi e la ripartizione del budget tra i beneficiari.

7. Per la valutazione dei programmi di attività il Dirigente della struttura competente può avvalersi di una commissione composta da due dipendenti da lui nominati con competenza nel settore di intervento oggetto di contributo e dallo stesso presieduta.

8. I contributi saranno concessi in relazione al punteggio ottenuto ed in proporzione rispetto alla disponibilità finanziaria di bilancio presente nell'anno di riferimento per lo specifico settore di attvità.

9. Il Dirigente del Dipartimento interessato approva la graduatoria finale e la ripartizione delle risorse ai fini dell'erogazione dei contributi.

10. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

ART. 10 - CONTRIBUTI STRAORDINARI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete delle informazioni seguenti:

a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante codice fiscale o partita IVA;

b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale e non oggetto di modifiche;

c) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità di cui indicate all'art. 2 del presente regolamento;
d) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune e altri finanziamenti pubblici e privati;
e) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
f) dichiarazione sulla disciplina fiscale applicabile ai contributi ricevuti in ragione della natura dell'ente;
g) dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'ente e non a quello commerciale, se presente anche tale attività da Statuto;
h) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
i) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
3. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta comunale, a seguito di istruttoria dell'ufficio competente per materia, tenuto conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo sulla base dei seguenti criteri:
- compatibilità con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- numero dei soggetti aderenti all'iniziativa o numero di potenziali fruitori.
4. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
5. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'evento, della manifestazione o dell'inizio della realizzazione del progetto. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause impreviste o imprevedibili, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

11- MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo (sia ordinario che straordinario) sarà liquidato al richiedente in due momenti diversi: un primo acconto, pari al 60% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione; il saldo, pari al 40% dell'importo, sarà erogato successivamente alla fine dello svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consuntivo e degli ulteriori documenti utili indicati al comma 2 del presente articolo per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

2. Al fine di ottenere il pagamento a saldo il beneficiario deve presentare agli uffici comunali, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
b) fatture, ricevute, scontrini, e ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
d) dichiarazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
3. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
4. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
5. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato al comma 2, il soggetto beneficiario decade da contributo.

ART. 12 SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo è erogato a sostegno delle seguenti spese:
a) tipografia e stampa;
b) pubblicità e/o affissione;
c) locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
d) nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
e) servizi di montaggio e smontaggio del palco per la realizzazione di particolari iniziative;
f) diritti SIAE;
g) allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
h) esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
i) borse di studio;
l) premi, anche in denaro, se previsti nel programma dell'iniziativa e documentati dal verbale di apposita giuria;
m) premi, anche in elettrodomestici/arredi/viaggi e simili, se previsti nel programma della manifestazione e assegnati a seguito di estrazione pubblica;
n) spedizioni postali;
o) assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta;
p) rimborsi spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose,) connesse alla realizzazione dell'attività, manifestazione o iniziativa;
q) iscrizione a campionati per atleti under 16;
r) visite mediche di idoneità quando previste per l'attività oggetto di contributo;
s) servizi di pulizia e manutenzioni ordinarie nei siti legati agli eventi;
t) prestazioni dei tecnici sportivi;

u) acquisto di materiale e vestiario;
v) attrezzatura sportiva;
z) spese comunque riconducibili e strettamente connessse all'attività, evento, iniziativa ammessa al contributo.

ART. 13 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) di rappresentanza e liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non;
b) acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili (salvo quelli preventivamente autorizzati con l'atto di assegnazione del contributo);
c) viaggio e soggiorno relativi alla preparazione delle manifestazioni;
d) attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
e) seminari, convegni e ogni forma di pubblicità estranei all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
f) quote di iscrizione ad altre associazioni;
g) acquisto, locazione o noleggio di beni di proprietà del soggetto beneficiario.
h) scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione finanziata;

ART. 14 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le domande per la richiesta di vantaggi economici (prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di informazioni seguenti:
a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante codice fiscale o partita IVA;
b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale e non oggetto di modifiche;
c) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente intende perseguire riconducibili alle finalità di cui indicate all'art. 2 del presente regolamento;
d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
e) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il vantaggio è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, se presente anche tale attività nello Statuto;
f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente egolamento.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Le domande di vantaggio economico devono essere trasmesse all'Ufficio competente per materia almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'Amministrazione

comunale si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause impreviste o imprevedibili, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte degli uffici, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il vantaggio economico è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, su istruttoria e proposta del Responsabile di procedimento, in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'utilizzo dei beni mobili e immobili.
La deliberazione di assegnazione deve evidenziare:
a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale;
c) il valore del vantaggio economico concesso; nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo ai canoni o tariffe ordinariamente praticate o previste dai regolamenti o da altri provvedimenti comunali.
5. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributi ordinari e straordinari si applicano le disposizione precedenti di cui agli artt. 8 - 9 e 10.
6. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG.
7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio economico esclusivamente per l'uso e le finalità previste dal provvedimento di concessione

ART. 15 - CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

1. Con espressa motivazione la Giunta comunale può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari e/o interventi di protezione civile di carattere urgente ed eccezionale.

ART. 16 - CONFLITTO DI INTERESSE

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il dirigente che sottoscrive il parere di regolarità tecnica, dovrà rendere una dichiarazione in ordine all'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 17 - DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I beneficiari decadono dal contributo per inadempimento :
a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta e/o non sia stata svolta entro i termini indicati nella domanda e nel provvedimento di concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.
c) in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;

2. Nel caso in cui l'attività programmata sia stata svolta in maniera parziale è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'utilità dell'attività svolta.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo, ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

ART. 18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. Si applicano, per quanto compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

ART. 19 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà essere istituito l'Albo delle Associazioni che senza scopo di lucro, operano nei settori culturali, turistici, educativi-formativi ambientali e sportivi, operanti nel territorio del Comune di Verbania, come previsto dall' art. 47, comma 1, dello Statuto comunale;
2. Sempre ai sensi del medesimo art. 47 dello Statuto e nel termine di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere istituito l'Albo delle Associazioni di Volontariato formato da associazioni e organizzazioni che operano nei settori della solidarietà sociale e altre realtà aggregative e che svolgono la loro attività nel territorio del Comune di Verbania .
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni e all'Albo delle Associazioni di volontariato, costituisce requisito preferenziale al contributo rispetto agli altri enti e/associazioni mediante l'assegnazione di 5 punti oltre al punteggio ottenuto in sede di valutazione e attribuzione dei punteggi della Tabella di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4. Gli Albi sopra indicati sono istitutiti e aggiornati dai settori Cultura, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e dal settore Sport, suddivisi in sezioni per materia

ART. 20 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale.
2. Possono essere iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali che realizzino iniziative nel territorio comunale.
3. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.
4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, sindacati e loro articolazioni.
5. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni che vedano propri amministratori inseriti nell'organico di altre Associazioni aventi le medesime finalità statutarie.

ART. 21 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, conformemente alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore i 15 giorni dalla data di pubblicazione; in fase di prima applicazione l'integrale applicazione del regolamento avverrà a partire dalla prima programmazione utile di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Le istanze dei richiedenti il contributo nalla fase transitoria saranno esaminate e valutate ed eventualmente accolte, sulla base dei criteri che hanno informato l'erogazione dei contributi nella precedente disciplina.
3. Anche in sede di regime transitorio è fatto comunque obbligo di rispettare le modalità e le tempistiche di rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 11.
4. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento in materia di erogazione dei contributi e ogni disposizione emanata in materia da questo Comune o, comunque, non compatibili con quanto disciplinato dallo stesso, a partire dalla sua integrale applicazione.